



CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

Via San Lazzaro 36 - 18100 Imperia
Tel: +39/018366061 – E-mail: cpimperia@mit.gov.it – PEC: cpimperia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI DIANO MARINA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Imperia,

- VISTA** la Concessione demaniale marittima n° 08/2005 del Comune di Diano Marina, rilasciata alla Gestioni Municipalì S.p.a. di Diano Marina allo scopo di mantenere aree a terra, specchi acquei, pontili galleggianti ed altre strutture destinate all'ormeggio di unità da diporto e relativi servizi nell'ambito portuale di Diano Marina;
- VISTE** le proprie Ordinanze n. 28/2006 in data 29.03.2006 (approvazione regolamento per l'uso degli ormeggi nell'ambito portuale di Diano Marina) e n. 41/2008 in data 10.06.2008 e successive modifiche;
- VISTO** il "Regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico di Diano Marina" della Gestioni Municipalì S.p.a.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge 28.01.1994, n. 84, (Legislazione in materia portuale);
- VISTI** l'art. 105 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, e la Legge 16.03.2001, n. 88, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI** la legge 11.02.1971 n° 50 (Norme sulla navigazione da diporto), la Legge 27.12.1977 n. 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D.Lgs. 18.07.2005 n. 171 aggiornato con il D.Lgs. n. 229 del 03.11.2017 (Codice della nautica da diporto) ed il D.M. 29.07.2008 n. 146 (Regolamento di attuazione del Codice per la nautica da diporto);
- VISTE** le proprie Ordinanze n. 98/2018 del 15.06.2018 (Vigilanza sulle attività esercitate nell'ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Imperia) e n. 49/2019 del 21.05.2019 (Operazioni Subacquee);
- VISTO** il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e sue successive modifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il D.Lgs. 27.07.1999, n. 272, "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTI** l'art. 6 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, nonché le pertinenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTE** la Legge 13.05.1940 n. 690 (Servizio antincendio nei porti), le Circolari n. DEM2B/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e n. DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) rispettivamente del Ministero dei Trasporti

e Navigazione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI la pubblicazione del Portolano P1, edizione Genova 2017 I.I. 3201 e l'Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia edizione Genova 2017 I.I. 3134 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare.;

VISTI il proprio foglio prot. n. 4623 in data 07.03.2024, con il quale è stato richiesto parere di concordanza all'aggiornata versione del dispositivo in argomento, ed il relativo nulla-osta per gli aspetti demaniali di competenza pervenuto con nota prot. n. 7049/2024 in data 20.03.2024, assunta a protocollo d'ufficio n. 5454 in pari data, del Comune di Diano Marina – Settore 7° - Ufficio Demanio;

RITENUTO necessario dover emanare un apposito provvedimento in tema di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia dell'ambiente e degli interessi connessi e polizia dell'ambito portuale;

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 in data 30.03.1942, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 328 in data 15.02.1952;

ORDINA

Art. 1.

È approvato l'allegato "Regolamento di sicurezza del porto di Diano Marina", parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore in data 08 aprile 2024 e abroga e sostituisce le Ordinanze n. 28/2006 in data 29.03.2006 e n. 41/2008 in data 10.06.2008, nonché ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata da questo Comando.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e l'allegato Regolamento.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05, degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1174, 1218, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 3.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo di questa Capitaneria di porto e diffusa mediante:

- a. trasmissione al Comune di Diano Marina ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- b. trasmissione alla Società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luoghi ben visibili e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli operatori autorizzati ed a tutti i soggetti aventi titolo all'accesso in porto;
- c. inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/imperia>.

Imperia, (vedasi data protocollo).

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Matteo PRANTNER

*documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgvo 82/2005 art. 21*



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

Regolamento di sicurezza del porto di Diano Marina

Sommario

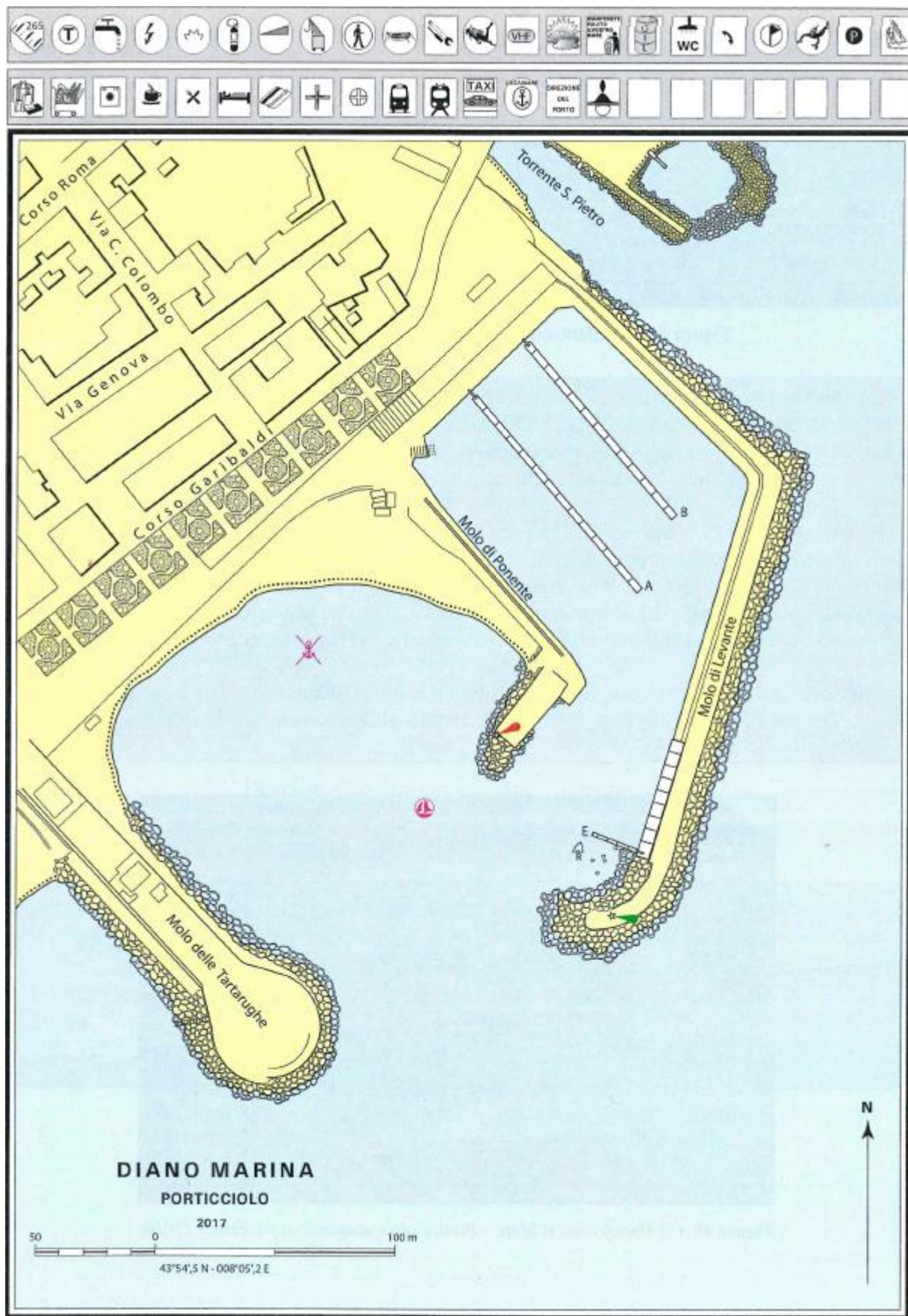
Articolo 1	(ambito di applicazione e definizioni)	2
Articolo 2	(Individuazione dell'ambito portuale – vedasi Portolano)	5
Articolo 3	(individuazione e destinazione delle strutture portuali).....	5
Articolo 4	(redazione e approvazione del piano ormeggi ed utilizzazione delle banchine)	5
Articolo 5	(disciplina del transito delle unità da diporto)	7
Articolo 6	(canale di entrata/uscita dal porto)	7
Articolo 7	(sicurezza nella condotta della navigazione).....	8
Articolo 8	(sicurezza delle unità ormeggiata in porto).....	8
Articolo 9	(Divieti)	9
Articolo 10	(obblighi del soggetto gestore/concessionario)	10
Articolo 11	(alaggio e varo delle unità)	12
Articolo 12	(tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali)	13
Articolo 14	(uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche - autorizzazione)	14
Articolo 15	(disciplina e misure antincendio in ambito portuale).....	14
Articolo 16	(piano antinquinamento portuale).....	15
Articolo 17	(raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico)	16
Articolo 18	(norme in materia di circolazione stradale).....	16
Articolo 19	(disposizioni finali)	20

Articolo 1 (ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Porto di Diano Marina, attualmente in concessione alla Gestioni Municipali S.p.a. di Diano Marina.
2. Le presenti norme disciplinano, per i soli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima, l'utilizzo per finalità tecnico/nautiche dell'area portuale oggetto di verifica da parte della Commissione di Vigilanza e Collaudo istituita ex art. 8 comma 2 D.P.R. 509/97 per gli aspetti demaniali marittimi, come evidenziate nella planimetria allegata, da ritenersi parte integrante del presente regolamento.
3. Deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima per motivate esigenze e con specifiche prescrizioni, acquisiti eventuali pareri ritenuti necessari.
4. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni, riportate graficamente sullo schema grafico del porto allegato:
 - **PORTO DI DIANO MARINA:** complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima alla "Gestione Municipali S.p.a." con atto n. 08/05 (rep. 1173/05) del 15.04.2005 del Comune di Diano Marina;
 - **SOGGETTO GESTORE:** persona giuridica che assume la gestione del porto con i relativi oneri e ne percepisce i ricavi; il Soggetto gestore può coincidere con il Concessionario o essere soggetto da esso delegato;
 - **CONCESSIONARIO:** soggetto autorizzato all'occupazione degli spazi demaniali su cui insiste il porto;
 - **BANCHINA:** opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
 - **PONTILE:** struttura galleggiante interna al porto, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
 - **MOLO DI SOPRAFLUTTO:** struttura fissa del porto denominata "molo lungo" lunga complessivamente 330 metri avente tre bracci rispettivamente per SE, SSW e SW, composta di una massicciata esterna nella cui parte interna sono ricavati posti di ormeggio, in testata è presente il fanale a luce fissa verde nr. 1503 (E1166) con portata di 3M indicante l'imboccatura del porto;
 - **MOLO DI SOTTOFLUTTO:** struttura fissa portuale lunga 110 metri e orientata per SE, che separa il bacino portuale dall'avamposto, è composta da una massicciata e da una banchina denominata "Molo corto", in testata è presente il fanale a luce fissa rosso nr. 1503.2 (E1166.2) con portata di 3M indicante l'imboccatura del porto;
 - **CANTIERE NAVALE:** area del porto di Diano Marina destinata ad attività cantieristica e gestita *pro tempore* dalla società "Ivo ROMANI"; ai sensi dell'art. 45 Bis del Codice della Navigazione;

- **BACINO PORTUALE:** area del porto di Diano Marina destinata all'ormeggio di unità navali e delimitata dal molo di sottoflutto e dal molo di sopraflutto, esclusa la parte terminale costituita da sola massicciata e priva di banchina;
- **IMBOCCATURA DEL PORTO:** sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto individuata dalla congiungente dell'estremità del molo di sopraflutto e l'avamporto;
- **AVAMPORTO:** specchio acqueo ricadente all'interno del porto di Diano Marina, tuttavia al di fuori del bacino portuale; esso è compreso, verso riva, dal molo di sottoflutto e verso mare è delimitato dalla congiungente tra il fanale luce fissa verde nr. 1503 (E1166) con portata di 3M e l'estremità del molo foraneo; sull'estremità del molo di sottoflutto è presente il fanale luce fissa rosso nr. 1503.2 (E1166.2) con portata di 3M;
- **CANALE DI ACCESSO:** specchio acqueo compreso fra il molo di sottoflutto e la parte terminale, priva di banchina, del molo di sopraflutto; tale specchio acqueo deve essere percorso da tutte le unità intenzionate ad entrare od uscire dal bacino portuale;
- **UNITÀ DA PESCA:** unità navale iscritta nei RNMG e dotata di licenza all'esercizio di pesca professionale;
- **POSTO BARCA:** porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina o ad un pontile destinata all'ormeggio di un'unità navale;
- **SISTEMI DI ORMEGGIO:** dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali, ad esempio, bitte, anelli, corpi morti, catenarie e cavi);
- **RIFIUTO:** ogni bene od oggetto di cui il possessore intenda disfarsi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI DIANO MARINA



Articolo 2 (Individuazione dell'ambito portuale – vedasi Portolano)

1. Il porto di Diano Marina è situato sulla sponda occidentale della foce del Torrente San Pietro ed è delimitato dal molo di levante, lungo complessivamente 330 m., a tre bracci rispettivamente per SE, SSW e SW, e dal molo di ponente, lungo 110 m. ed orientato per SE entrambi i moli sono banchinati, rispettivamente per 260 m. e per 110 m. Il porticciolo, ben ridossato, è frequentato da piccole e medie imbarcazioni da diporto ed in minima parte di barche da pesca, con pescaggio inferiore a 1,5 m. e l.f.t. inferiore ai 14 m. vi sono due pontili galleggianti attraccati alla banchina di riva denominati "A" e "B", lunghi rispettivamente 105 m. e 85 m.
2. Il porto di Diano Marina è soggetto a notevole interrimento in seguito a mareggiate ed è periodicamente escavato.

Articolo 3 (individuazione e destinazione delle strutture portuali)

1. Nel porto di Diano Marina, come individuato al precedente art. 1, sono presenti le seguenti strutture destinate all'ormeggio "in andana", "di poppa" e "di fianco" di natanti e imbarcazioni, individuate da est a ovest come di seguito specificato:
 - Banchina Molo Lungo:ormeggi annuali destinati ad unità da diporto e pesca;
 - Pontile galleggiante (B): ormeggi annuali destinati ad unità da diporto;
 - Pontile galleggiante (A): ormeggi annuali destinati ad unità da diporto;
 - Pontile galleggiante (E): ormeggi stagionali destinati ad unità da diporto;
 - Banchina Molo Corto: ormeggi annuali destinati ad unità da diporto;
 - Banchina testata Molo Lungo: banchina destinata al transito ad unità da diporto.

Articolo 4 (redazione e approvazione del piano ormeggi ed utilizzazione delle banchine)

1. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto a redigere un dettagliato "piano degli ormeggi" del porto che deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
 - a) posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi;
 - b) dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti;
 - c) posti barca riservati al transito delle unità navali;
 - d) eventuali posti barca assegnati all'Autorità Marittima o altre Autorità dello Stato;
 - e) posti barca assegnati alla pesca professionale;
 - f) eventuali posti barca assegnati secondo criteri privilegiati definiti dal Comune di Diano Marina in favore del ceto residente;
 - g) posti barca assegnati ad imbarcazioni da lavoro operanti nel porto;
 - h) posto di ormeggio destinati allo sbarco di eventuali feriti da bordo.

2. Le dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:
 - lunghezza: misura lineare della distanza longitudinale dell'unità c.d. "fuori tutto", ovvero comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, ecc.;
 - larghezza: misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, ecc.;
 - pescaggio: misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa marea; essa deve essere sussistente sia presso il posto di ormeggio che in tutti gli specchi acquei necessari per raggiungere l'ormeggio.
3. Il piano ormeggi deve essere redatto in piena rispondenza con le norme applicabili e i titoli amministrativi pertinenti, quali titolo di concessione demaniale marittima, autorizzazioni urbanistiche e del paesaggio, collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti, collaudo amministrativo dei beni, specifiche certificazioni sugli impianti rilasciate da pubbliche Autorità (es. impianto antincendio) e tenuto conto, per quanto tecnicamente possibile, delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici di cui all'allegato 1 - punto 1 - 3° capoverso e all'allegato 2 - punto 1 - 3° capoverso del Decreto Interministeriale del 14.04.1998 "Approvazione di requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
4. Il "piano degli ormeggi" ed ogni sua variazione viene sottoposta all'approvazione obbligatoria e vincolante dell'Autorità marittima, limitatamente ai profili connessi alla Sicurezza della Navigazione.
5. Ogni singolo posto di ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con i parametri dimensionali cui il posto è destinato.
6. Deroghe eventuali possono essere autorizzate dall'Autorità marittima. La forma con cui viene conferita la deroga viene stabilita sulla base della rilevanza della stessa. Nella richiesta di deroga il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore deve indicare le precauzioni tecniche da adottarsi per garantire la sicurezza degli accosti.
7. Il rispetto delle limitazioni all'uso di ogni singolo ormeggio è assicurato dal Concessionario o, per esso, l'Ente gestore che, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza. In caso di emergenza, che deve essere rapportata senza ritardo all'Autorità Marittima, il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore può derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.
8. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto a riservare idonei posti d'ormeggio destinati:
 - alle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle unità eventualmente impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento;

- alle unità navali in difficoltà e che richiedano rifugio, in caso di avverse condizioni meteo marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità.
- 9. Deve essere individuata una specifica zona di ormeggio che consenta lo svolgimento in modo celere delle operazioni di sbarco di feriti, con particolare riferimento al rapporto tra l'altezza del bordo libero dell'unità e l'altezza della banchina; tale spazio deve essere prossimo ad un'area carrabile raggiungibile da autoambulanza.
- 10. L'assegnazione degli ormeggi alle unità e la determinazione di ogni profilo commerciale da esso derivante è effettuato dal Concessionario o, per esso, l'Ente gestore delle strutture portuali che deve predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano particolareggiato degli ormeggi per l'utilizzazione dei posti disponibili, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche delle unità all'ormeggio.

Articolo 5 (disciplina del transito delle unità da diporto)

1. Il transito è disciplinato come previsto dall'art. 49-nonies del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171) a cui si fa un più ampio rinvio e riferimento.

Articolo 6 (canale di entrata/uscita dal porto)

1. L'ingresso e l'uscita dal porto deve avvenire alla minima velocità di governo e comunque non superiore ai 5 nodi di velocità rispettando le normali regole per prevenire gli abbordi in mare.
2. Considerato che in prossimità dello specchio acqueo prospiciente le ostruzioni di ingresso è presente un tratto di litorale sabbioso, in estate normalmente destinato a struttura balneare, al fine di consentire che la navigazione delle unità in ingresso/uscita non possa arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività balneari, è individuata una delimitazione composta da una cima tarozzata con gavitelli alternati di colore giallo e rosso che parte dal molo dell'area di carenaggio sino ad arrivare al molo delle tartarughe.
3. Il canale di ingresso/uscita, definito fisicamente dalla posa del campo boe sopradescritto, si estende dal molo di sottoflutto in direzione ovest fino a raggiungere il molo denominato "molo delle tartarughe".
4. Le unità in ingresso nel canale di accesso al porto devono lasciare libera la rotta alle unità in uscita da esso;
5. È vietata la navigazione a vela con ogni tipo di unità (ad eccezione di unità a vela di lunghezza non superiore a 5 mt utilizzate da sodalizi con scopo di promozione della nautica da diporto con sede in ambito portuale, assistite da idoneo mezzo nautico condotto da personale abilitato).

Articolo 7 (sicurezza nella condotta della navigazione)

1. Tutte le unità che navigano nel porto di Diano Marina [bacino portuale, avamposto, imboccatura e canale di accesso] devono prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle manovre, in considerazione della loro tipologia, dei limitati spazi di manovra e delle condizioni meteo, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
2. Il Comando di bordo, prima di effettuare l'ingresso in porto, qualora ritenuto rilevante sulla base della buona condotta marinaresca e sulla base del pescaggio della propria unità, deve richiedere al Concessionario o, per esso, l'Ente gestore informazioni sulla profondità dei fondali.
3. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale, ed a comunicarlo ai Soggetti indicati al capoverso precedente.

Articolo 8 (sicurezza delle unità ormeggiate in porto)

1. Le unità nel porto di Diano Marina, sulla base dell'apposito piano ormeggi adottato dal Soggetto gestore, possono essere ormeggiate ai pontili galleggianti o alle banchine, affiancate, di poppa od in andana.
2. Non è consentito vincolare unità affiancate ad altre unità, compresi i c.d. tender [ormeggio cd. "a pacchetto"].
3. Il Comandante o l'Armatore delle unità classificate "commerciali" deve garantire costantemente la presenza a bordo di personale addestrato e in numero sufficiente per affrontare le emergenze antincendio, antinquinamento e antifalla.
4. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore deve possedere costantemente gli strumenti conoscitivi necessari per allertare tempestivamente h24 il personale presente a bordo di unità commerciali e/o i proprietari o i soggetti da essi delegati alla vigilanza delle unità minori. Tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, all'Autorità Marittima.
5. Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità marittima, tutte le unità dovranno ormeggiarsi perpendicolarmente ai pontili/banchina e negli spazi a loro assegnati dal Concessionario o, per esso, l'Ente gestore.
6. Tutte le unità ormeggiate in porto devono essere in possesso di opportuni requisiti di stabilità, galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, attestati dai pertinenti certificati di sicurezza in corso di validità quanto previsti dalla normativa vigente in materia. Le unità ormeggiate devono essere coperte da polizza assicurativa in regolare corso di validità;

Articolo 9 (Divieti)

1. Per fini di sicurezza generale della navigazione e di integrità degli spazi portuali e dell'ambiente, in aggiunta alle previsioni contenute ai precedenti artt. 6, 7 e 8, in tutte le aree portuali, compreso l'interno della zona di mare delimitata dal cerchio avente raggio 100 metri e centro sul fanale laterale verde (vedi successiva planimetria), indicante le ostruzioni del porto, è vietato:
 - a) l'ancoraggio e lo stazionamento senza propulsione;
 - b) mantenere il radar in rotazione e, quindi, in emissione;
 - c) l'effettuazione di allenamenti o gare sportive;
 - d) le immersioni, ad esclusione dei sommozzatori/palombari iscritti negli appositi registri professionali;
 - e) la pesca di qualunque genere;
 - f) la balneazione;
 - g) la navigazione a vela, il surfing, windsurfing e kite-surfing;
 - h) l'impiego di tutti i sistemi a pressione d'acqua utilizzabili per effettuare evoluzioni in aria (ad esempio il cd flyboard);
 - i) la navigazione mediante natanti solitamente impiegati negli stabilimenti balneari per favorire la balneazione (es. jole, sandolini e pedalò ecc.);
 - j) lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale;
 - k) l'esecuzione di lavorazioni sulle unità delle quali derivi da una perdita di materiali in mare o quanto disciplinato al successivo art.12;
 - l) l'esecuzione di carenaggi, in ragione dell'inevitabile dispersione di materiali in mare, con qualsiasi metodologia (ad esempio mediante operatore sub o "con sbandata");
 - m) l'esecuzione di procedure di rifornimento di carburante a mezzo secchi o taniche; impiegare pompe, manuali o elettriche, per l'aspirazione di carburante dai serbatoi;
 - n) l'esecuzione di lavorazioni sui motori fuoribordo che comportino lo smontaggio del piede;
 - o) il mantenimento dei motori in funzione, sia quelli dedicati alla propulsione che quelli asserviti all'alimentazione elettrica dei servizi di bordo, oltre i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle manovre di ingresso e uscita, ovvero riscaldamento e manutenzioni periodiche. Il "tempo tecnico necessario" non può superare, salvo specifica autorizzazione i 30 minuti; durante tali operazioni deve essere presente a bordo personale abilitato alla condotta dell'unità;
 - p) l'abbandono o il rilascio di ogni bene, oggetto o sostanza in spazi diversi da quelli destinati al conferimento dei rifiuti;
 - q) il deposito negli spazi portuali di ogni tipo di materiale;
 - r) l'accensione di fuochi, fatta salva la previsione ex art. 80 del Codice della navigazione;

- s) l'impiego di solventi o detersivi, nel lavaggio delle barche o di arredi, non compatibili con le norme di tutela ambientale;
- t) il lavaggio di autoveicoli o motocicli;
- u) l'impiego a bordo di unità e galleggianti, in acqua o a terra, di fiamma ossidrica, ossiacetilenica e/o saldatura elettrica senza la prescritta autorizzazione e/o null osta dell'Autorità marittima;
- v) lasciare i cani, o altri animali domestici, in libertà. Essi, in ragione delle peculiarità dell'ambito portuale (pericolo caduta in mare, rumori improvvisi, problematiche igieniche), devono essere costantemente condotti al guinzaglio e devono essere rimossi gli eventuali escrementi liquidi e solidi rilasciati. In ragione di evidenti esigenze sanitarie, gli animali non potranno essere condotti a distanza inferiore a 50 metri dai banchi di prima vendita di prodotti ittici assegnati ai pescatori professionali nella banchina di riva;
- w) effettuare il sorvolo con droni, fatta salva specifica preventiva autorizzazione e comunicazione al Soggetto gestore e all'Autorità marittima.
- x) lasciare incustodita l'unità nel momento in cui saranno utilizzate le colonnine elettriche presenti in porto.



Articolo 10 (obblighi del soggetto gestore/concessionario)

1. Ferme restando le obbligazioni conferite dal titolo di concessione demaniale ed in accordo con esse, il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore deve:

- a) garantire la pulizia delle banchine, dei pontili ed in genere degli ambiti portuali, compresi gli specchi acquei;
- b) garantire la gestione del servizio antincendio ed antinquinamento;
- c) garantire il servizio di ormeggio, da fornire su richiesta all'utenza e, comunque, sempre prontamente impiegabile per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- d) garantire i servizi idrici, elettrici, igienici e la loro manutenzione;
- e) garantire l'illuminazione del porto;
- f) garantire la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- g) assicurare la predisposizione ed il mantenimento di opportuna segnaletica al fine di informare l'utenza relativamente ai divieti/prescrizioni imposti dal presente Regolamento;
- h) assicurare l'assistenza radiotelefonica alle unità che intendano scalare nel porto;
- i) assicurare la predisposizione di un "piano di emergenza" che contenga l'indicazione delle risorse umane e materiali e delle procedure individuate per fronteggiare prontamente le situazioni di emergenza in porto in tema di antincendio, antinquinamento e anti falla;
- j) curare che il personale impiegato nella gestione del porto, al fine di rendersi individuabile a terzi, sia munito di apposito "tesserino" identificativo e di un abbigliamento uniforme e riconoscibile (es. capi riportanti la dicitura: "Gestioni Municipali Spa Diano Marina");
- k) curare la predisposizione di appositi stampati informativi multilingua, da consegnare ai Comandanti/conducenti delle unità stazionanti nel porto, per favorire la conoscibilità del presente Regolamento;
- l) informare l'Autorità Marittima in merito all'eventuale presenza di unità in stato di abbandono e/o comunque potenzialmente idonee a causare pericolo nell'area portuale che, pur non costituendo rifiuto, possano costituire rischio o intralcio alla sicurezza della navigazione nel porto, fornendo il necessario ausilio per l'eventuale rimozione delle stesse;
- m) curare dettagliatamente la registrazione in tempo reale, nonché l'archiviazione storica, di tutte le unità presenti in porto. Tra le informazioni da acquisire e conservare ricadono: il nome, il tipo, la bandiera, il numero ed il porto di iscrizione, l'eventuale numero IMO, le dimensioni, il numero del posto di ormeggio assegnato, il nominativo e recapito telefonico del proprietario o suo rappresentante.
- n) verificare la sussistenza della copertura assicurativa di tutte le unità ormeggiate in porto; segregare, in aree dedicate e non interessate dalla vicinanza di altre unità, le eventuali unità in stato di abbandono e prive di copertura assicurativa;
- o) armare ed equipaggiare un congruo numero di unità a motore idonee per lo svolgimento delle attività discendenti dalla gestione del porto. Le unità devono essere riconoscibili per mezzo di logo riportante la scritta "Gestioni Municipali Spa Diano Marina"; ogni unità destinata agli scopi predetti, in aggiunta alle dotazioni

previste per legge, deve essere dotata di VHF (anche portatile); il personale imbarcato deve vestire un giubbotto individuale di salvataggio;

- p) assicurare senza soluzione di continuità, in relazione alla situazione e alla tipologia delle unità ormeggiate in porto, dei movimenti previsti e delle condizioni meteo previste e in atto, la sussistenza di un adeguato servizio di guardiania e assistenza all'ormeggio. L'Autorità marittima si riserva di richiedere l'incremento del dispositivo predetto al verificarsi di condizioni particolari.

Articolo 11 (alaggio e varo delle unità)

1. All'interno del porto di Diano Marina le operazioni di alaggio e varo delle unità possono avvenire esclusivamente presso l'area Cantiere Navale e presso il Molo di sottoflutto o Molo Corto mediante lo scivolo aperto al pubblico.
2. La disciplina dell'esecuzione delle operazioni da parte del cantiere, di alaggio e varo da/per i propri piazzali, è totalmente demandata al Soggetto gestore del Cantiere. In tutte le aree occupate dal cantiere è vietato l'accesso a persone e autoveicoli non espressamente autorizzati.
3. Il Cantiere è responsabile della prevenzione, contenimento e rimozione di ogni agente inquinante eventualmente generato durante le operazioni di alaggio e varo.
4. Lo scivolo di alaggio/varo presente presso il Molo di sottoflutto o Molo Corto è destinato al libero utilizzo per le operazioni di alaggio/varo delle unità navali. Nell'area destinata alla movimentazione delle unità navali è vietata la sosta di veicoli, la posa di ogni materiale e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione navale.
5. L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo per volta che deve occupare l'area per il solo tempo strettamente necessario all'operazione. I veicoli in attesa devono mantenersi ad idonea distanza di sicurezza e posizionarsi in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo per le operazioni in corso e per la circolazione stradale portuale.
6. L'impiego dello scivolo è aperto al libero uso. Il soggetto utilizzatore deve garantire il rispetto dei limiti di impiego dello scivolo:
 - a) è vietato impiegare sistemi di alaggio e varo diversi dalle selle carrabili. In particolare è vietato impiegare cavi e funi/cime sotto la trazione di verricelli;
 - b) i limiti d'impiego dello scivolo devono essere opportunamente segnalati mediante apposita cartellonistica da parte del Soggetto gestore;
 - c) coloro che utilizzano lo scivolo di alaggio e varo, una volta terminate le operazioni, devono immediatamente procedere ad allontanare dall'area gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzati per le operazioni (carrelli, invasature, ecc...) ed, in caso di alaggio, la stessa unità;
 - d) l'utilizzo dello scivolo rientra nella piena responsabilità dell'utente il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurarne un sicuro uso, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione;

- e) al termine delle operazioni di varo l'unità deve allontanarsi dalla banchina/pontile e non sostarvi oltre ai tempi strettamente connessi con l'operazione, comunque mai superiori a 20 minuti.

Articolo 12 (tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali)

1. Nel porto di Diano Marina è consentita alle unità all'ormeggio l'esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza che non comportino alcuna dispersione di materiali nell'ambiente circostante. Non può essere considerato di scarsa rilevanza ogni intervento che:
 - a) apporta modifiche all'opera viva sia internamente che esternamente;
 - b) effettua abrasioni o intagli, mediante apparati elettro meccanici, a tutte le parti esterne dell'unità, in ragione della conseguente dispersione di materiali in mare;
 - c) apporta modifiche all'apparato motore [sia asservito alla propulsione che alla generazione di energia elettrica];
 - d) apporta modifiche agli apparati di governo [timone, eliche di manovra, ecc...];
 - e) apporta modifica agli apparati che favoriscono il mantenimento di assetti variabili in navigazione [pinne stabilizzatrici, flap, ecc...];
 - f) impiega apparati rumorosi o produce rumori idonei a disturbare le unità adiacenti;
 - g) interessa ogni apprestamento dedicato all'immissione/espulsione di acqua di mare attraverso lo scafo;
 - h) apporta modifiche all'impianto elettrico, salvo i casi in cui sia possibile riattivare l'alimentazione generale dell'unità al termine di ogni giornata lavorativa o di parte della lavorazione; deve essere sempre garantita la possibilità di attivare il motore e di impiegare gli organi di propulsione e di governo.
2. Ogni lavorazione, operata sulle parti esterne dell'unità, mediante strumenti idonei a operare abrasioni o intagli, è sufficiente a contravvenire al principio di scarsa rilevanza per l'inevitabile dispersione di materiali nell'ambiente da esse derivante.
3. Per essere ritenuti di scarsa rilevanza i lavori devono rispondere, inoltre, ai seguenti requisiti:
 - a) non essere idonei a inficiare la sicurezza dell'unità;
 - b) non comportare l'incapacità dell'unità di muoversi autonomamente;
 - c) non comportare disagi alle unità adiacenti;
 - d) essere eseguiti in zone dell'unità sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.) di qualsiasi natura e/o loro contenitori;
 - e) non essere eseguiti in locali chiusi o in aree adiacenti a locali, depositi, cale e magazzini, che contengano o abbiano contenuto materiali infiammabili o combustibili, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali

combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc. di qualsiasi natura e/o loro contenitori, se non degassificati come da idonea certificazione.

Articolo 13 (operazioni subacquee)

1. Vedasi Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia a cui si fa un più ampio rinvio e riferimento.

Articolo 14 (uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche - autorizzazione)

1. L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle unità presenti nel porto di Diano Marina, fermo restando il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme contenute nel D.Lgs. 27/07/1999 n° 272 ai fini della prevenzione degli incendi a bordo e della tutela della Sicurezza della Navigazione, è regolato dalle norme contenute nel presente Capo.
2. L'esecuzione di lavori a bordo di unità ormeggiate nel Porto di Diano Marina, che comportino l'utilizzo della fiamma, come sopra meglio definita, è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima competente da richiedersi a cura del proprietario o dal Comandante/conducente dell'unità, ovvero dal titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale.
3. L'istanza deve essere presentata in carta da bollo e corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto abilitato del Compartimento di Imperia. L'Autorità Marittima indicherà nel proprio provvedimento autorizzativo le misure da adottarsi nel corso delle operazioni, inviando copia dello stesso all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 15 (disciplina e misure antincendio in ambito portuale)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nella "monografia per il servizio antincendio del porto di Diano Marina e di quelle contenute in eventuali provvedimenti a valenza generale e di indirizzo emessi dall'Autorità comunale concedente, il Comandante/conducente di unità in genere ormeggiate in porto deve:
 - a) astenersi dal mettere in moto i motori (per unità entroporto) prima di aver provveduto all'aerazione del vano motore;
 - b) evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
 - c) prima di scendere dall'unità verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;

- d) astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature proprie;
 - e) provvedere rapidamente, in caso di incendio o di principio di incendio a bordo, ad allertare il Soggetto gestore, i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità fisica.
2. Per garantire il pronto intervento in caso di incendio, è vietato depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura del Concessionario o, per esso, l'Ente gestore. Il proprietario/possessore di tali beni deve rimuoverli prontamente su ordine, anche verbale, dell'Autorità marittima.
 3. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore ha l'obbligo, stabilito dal titolo concessorio, di dotare il porto di apprestamenti antincendio, di tipo fisso e mobile, in idonea quantità e secondo le apposite specifiche tecniche previste dalle vigenti normative. Tali apprestamenti dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza.
 4. Se espressamente disposto dall'Autorità comunale concedente, ai sensi dell'art. 5 della Legge 690/1940, il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto ad organizzare un proprio servizio di prevenzione ed estinzione incendi ed ad uniformarsi alle disposizioni generali di indirizzo eventualmente emesse dalla stessa Autorità.
 5. Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore deve redigere secondo le forme previste un "Piano per la gestione delle emergenze" che contempli anche le procedure da adottare in caso di incendio o principio di incendio all'interno dell'intero scalo, unità navali comprese.
 6. Nell'ambito della pianificazione deve essere valutata la possibilità di individuare all'interno del porto una "banchina di emergenza", idonea per collocazione ed apprestamenti ad ospitare imbarcazioni in avaria o con incendi a bordo, al fine di ottimizzare, in termini di sicurezza ed efficacia, le operazioni di intervento. Copia di detta pianificazione dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima.
 7. In caso di incendio o principio di incendio che si verifichi all'interno dell'intera area portuale il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto ad informare la locale Autorità Marittima, adottando senza indugio le procedure statuite dal Piano di emergenza di cui sopra.

Articolo 16 (piano antinquinamento portuale)

1. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore deve dotarsi di un piano antinquinamento redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio, e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti.

2. Copia del piano di contrasto agli eventi inquinanti deve essere consegnato all'Autorità marittima.
3. Il piano deve necessariamente garantire un sistema di pronto intervento in caso di inquinamento negli specchi acquei portuali. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, tra le varie dotazioni previste, deve necessariamente detenere in misura idonea:
 - panne galleggianti d'altura sufficienti a chiudere l'imboccatura del porto;
 - panne galleggianti idonee a circoscrivere l'unità di maggiori dimensioni ospitabile all'interno del porto;
 - panne assorbenti;
 - fogli assorbenti;
 - prodotto disperdente/abbattente, approvato dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da utilizzarsi solo dietro formale autorizzazione del competente Ufficio di quel Ministero.
4. Tali dotazioni devono essere custodite in luogo idoneo per l'immediato utilizzo in caso di necessità e ne deve essere comunicata la consistenza e l'ubicazione all'Autorità marittima.

Articolo 17 (raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico)

1. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 197/2021.

Articolo 18 (norme in materia di circolazione stradale)

1. La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto di Diano Marina sono consentite, per tutto quanto non disposto dalla presente Ordinanza, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina in genere della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.
2. Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle zone operative portuali o in aree principalmente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione — parte marittima, nonché da specifiche ulteriori Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav..
3. Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali rilasciato dall'Amministrazione Comunale e qualora comporti effetti sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima.

4. Chiunque faccia ingresso, circoli o sosti a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute atteso che alcune zone del porto e le banchine non sono recintate e pertanto non fisicamente intercluse al libero accesso.
5. Devono essere evitati rumori molesti. Qualsiasi dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.
6. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, deve provvedere a:
 - a) delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso (ZTL), interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
 - b) installare e mantenere idonea coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi di accesso e per tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. mancanza protezioni ciglio banchina, zone esposte a mareggiata, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, ecc.);
 - c) predisporre un idoneo servizio antincendio;
 - d) adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
 - e) adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
 - f) munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
 - g) rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree a accesso/traffico pubblico limitato e/o operative;
 - h) rendere disponibile all'Autorità Marittima, su richiesta e per le finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.
7. Laddove il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, opti per limitare l'accesso al porto, o a determinate aree portuali ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso/traffico pubblico limitato.
8. Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro e/o titolare della concessione" specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.

9. Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autoveicoli nel numero massimo di capienza a fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso. La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate deve essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada.
10. La velocità massima dei veicoli non deve superare i 20 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.
11. La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente. La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni. Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
12. Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato (ZTL) tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dall'ente gestore.
13. L'area è assimilabile ad una "Zona a Traffico Limitato", interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, autoveicoli, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore non espressamente autorizzato.
14. Sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi dei soggetti autorizzati sottoelencati:
 - a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
 - b) di autorità istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio Ufficio;
 - c) dipendenti di enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
 - d) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
 - e) veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - f) veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
15. La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati della relativa segnaletica

stradale orizzontale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 188 del N. C.d.S., in proporzione al numero totale di stalli realizzati dovrà essere predisposto un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci. I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza) e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

16. La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale. I pedoni devono procedere sugli appositi marciapiedi o passaggi pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale. Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno (cd. "indiana") sul lato banchina del molo in prossimità della linea gialla delimitante il ciglio della medesima, prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo ecc...).
17. È vietata la circolazione mediante tavole, pattini e altri acceleratori di andatura. I minori di anni 16 devono essere sempre accompagnati da un adulto autorizzato all'ingresso sia lungo la banchina sia lungo i pontili di accesso alle imbarcazioni, mentre i bambini di età pari o inferiore a 12 anni devono essere anche portati per mano.
18. È vietato l'accesso ai pedoni e veicoli presso la passeggiata del molo di sopraflutto (esterno recinzione portuale) in presenza di sbarra e semaforo rosso.
19. Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:
 - a) l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
 - b) area ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
 - c) scalo/i di alaggio;
 - d) altre aree individuate con appositi provvedimenti.
20. Sarà cura del Concessionario o, per esso, dell'Ente gestore, posizionare la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati paramenti di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte dell'utenza portuale tutta delle norme contenute nella regolamentazione stessa.
21. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina (es. fioriere, cordoli, dissuasori, ecc.) per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali.
22. A tale riguardo dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli. In caso contrario dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili. Le aree destinate a parcheggio sono appositamente delimitate a cura del Concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale. I veicoli devono essere posti secondo quanto prescritto da

suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada. I carrelli-rimorchio dovranno essere posizionati nelle apposite aree indicate dal Concessionario.

23. Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee nella sottostante banchina, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate.
24. Al riguardo a cura del Concessionario, o per esso, dell'Ente gestore, dovrà essere mantenuta in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili) atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.
25. Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse i Concessionari o, per essi, i gestori autorizzati (es. cantieri, ecc.) dovranno allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali un "tientibene" e salvagenti anulari muniti di cima galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, effettuando un servizio di monitoraggio costante. Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali.
26. Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione facendone la massima pubblicità mediante affissione alla bacheca presente all'ingresso del porto, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale.

Articolo 19 (disposizioni finali)

1. Il Soggetto gestore, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, deve acquisire e mantenere sussistenti tutti i pertinenti vagli in materia demaniale marittima, urbanistica, edilizia, paesaggistica e circolazione stradale.